



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 40/18 DEL 17/09/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

Considerato che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Rilevato che le concentrazioni in atmosfera di PM10 permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche, meteo-climatiche e della densità delle attività antropiche che caratterizzano la Provincia di Napoli, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;

Considerato che le condizioni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 sono state rilevate per più giorni durante tutto i primi sette mesi dell'anno 2018, mentre tali valori si sono mantenuti ben al di sotto della media consentita nelle ultime tre settimane del mese di agosto quando il traffico cittadino è stato molto ridotto per la coincidenza con le vacanze estive evidenziando il rapporto tra l'aumento del traffico e quelle delle polveri sottili.

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire con misure di contenimento atte alla riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10 con particolare riferimento a quelle da traffico veicolare;

Visto l'art. 7 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli in presenza del superamento dei valori limite di concentrazione in atmosfera di PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- **A partire dal 24/09/2018 la circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico all'interno del territorio cittadino sarà consentita a targhe alterne:**
 - **Dal lunedì al venerdì nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9) per tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,1) per tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.**
 - **Nelle giornate di sabato e domenica dispari del calendario (1,3,5,7,9) per tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa dispari, e le domeniche pari del**

calendario (2,4,6,8,1) per tutti i mezzi che hanno l'ultimo numero della targa pari dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

• **con le seguenti deroghe ed eccezioni:**

- a) velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla
- b) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, con invalido a bordo;
- c) le ambulanze
- d) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano ;
- e) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;
- f) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
- h) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici;
- i) gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- j) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;
- k) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;

• **la limitazione alla circolazione è in vigore su tutto il territorio cittadino ad eccezione delle seguenti strade:**

1. Via M. Leone;
2. Via Roma;
3. Via Nazionale delle Puglie;
4. Via E. Berlinguer;
5. Via dei Romani;
6. Via Madonna dell'Arco;
7. Via Cimitero;
8. Via Pomigliano;
9. Via Gandhi;
10. Via Vesuviana;
11. Via Passariello da Via L. da Vinci a Castello di Cisterna;
12. Via Principe di Piemonte;
13. Via Pratola Ponte

onde consentire il transito di attraversamento da parte dei veicoli dei comuni confinanti

L'inosservanza delle misure di cui al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 del D. Lgs. 285/92 con la sanzione pecuniaria di € 85,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, e mediante comunicati stampa al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo



